




# Comune di Pordenone

Prot. n.  **COMUNE DI PORDENONE**  
**Prot.N. 0074219 / P**  
Data:07/11/2013 Class:6-7

Ordinanza n. 4 / Settore VI - Ambiente e Mobilità  
Pordenone, 6 novembre 2013

**OGGETTO: Zona a traffico limitato (ZTL) di Piazzetta Costantini e Zona "30" di Via Rovereto.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'

Richiamati:

- l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- gli articoli 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Preso atto:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 10/07/2006, con la quale veniva modificata e ridefinita organicamente la delimitazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Pordenone;
- delle successive deliberazioni della Giunta comunale n. 224 del 10/08/2007 e n. 80 del 07/04/2008 con le quali veniva decisa l'ulteriore estensione della stessa e la medesima disciplina per l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore vigente nelle aree stradali già precedentemente costituenti ZTL;
- delle ordinanze sindacali n. 24/2006, n. 26/2006, n. 38/2007 e n. 19/2008 con le quali le citate deliberazioni hanno trovato successiva esecuzione;

Rilevato che nelle "Linee Guida" del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 01/02/2013, si auspica sia l'ampliamento delle ZTL che il diffuso ricorso alle "Zone 30" in alcuni contesti cittadini, quali strumenti per una riorganizzazione e ridisegno dello spazio stradale urbano volti a migliorare la qualità della vita e gli spostamenti dei cittadini residenti a Pordenone;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 14/06/2013 con la quale è stata decisa l'inclusione nella Zona a Traffico Limitato anche di Piazzetta Costantini, estendendo a tale nuovo ambito la medesima disciplina già vigente nelle aree stradali costituenti l'attuale Zona a Traffico Limitato e pertanto di approvare:

- la delimitazione dell'ambito da assoggettare a Zona a Traffico Limitato (ZTL): Piazzetta Costantini (area perimetrata con colore arancio nella planimetria allegata, quale parte integrante del presente atto);
- l'identificazione dell'ambito da assoggettare a "Zona 30": via Rovereto (area perimetrata con colore blu nella medesima planimetria);

Considerato che:

- la nuova Z.T.L. determinerà una minore presenza dei veicoli a motore favorendo la connessione pedonale tra largo San Giorgio e piazza Risorgimento e genererà ricadute molto favorevoli sulla collettività in termini di sicurezza, salute dei cittadini e più in generale di accresciuta vivibilità e controllo;



- la funzione di salvaguardia dell'utenza debole nonché l'effetto di accresciuta vivibilità dell'area saranno ulteriormente amplificati con l'introduzione della "Zona 30" lungo via Rovereto che è adiacente alla nuova ZTL;
- l'utilizzo sinergico di ZTL e "Zona 30", nel contesto urbano di che trattasi, risponde ad una precisa strategia politica volta al miglioramento dell'ambiente urbano e della sua vivibilità, sulla quale il traffico motorizzato esercita una influenza decisiva;

Ritenuto:

- che sia prioritaria l'adozione di tale strategia all'interno del seguente contesto urbano unitario: via Rovereto e Piazzetta Costantini, così come individuato nella allegata planimetria;
- che la sua viabilità interna non sia interessata da traffico di attraversamento, ma solamente da traffico di accesso alle residenze e ai servizi di base;
- che ZTL e "Zona 30", opportunamente combinate, possano essere utilizzate a suffragio del modello di mobilità sostenibile proposto con le citate "Linee Guida" del PUMS e siano propedeutiche alla riduzione delle velocità veicolari e servano a promuovere forme di mobilità più sostenibile (bici e pedoni);

Ravvisata la necessità di adottare:

- particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni, dei residenti e dell'ambiente;
- per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo;

Accertato che la suddetta strada non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per servizi di trasporto pubblico, servizi di soccorso o di pronto intervento;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 ed articolo 179 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**  
con decorrenza immediata

1. l'inclusione di Piazzetta Costantini nella Zona a Traffico Limitato dell'area centrale del territorio comunale come da planimetria allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/06/2013;
2. in tale ambito la circolazione dei veicoli autorizzati o per i quali vi è deroga alla limitazione rimarrà disciplinata a doppio senso di circolazione con direzione nord-sud lungo il sedime stradale localizzato a nord e ad ovest della piazzetta alberata;
3. al nuovo tratto stradale sono estese le medesime discipline circolatorie, derogatorie ed autorizzative già vigenti nelle aree stradali costituenti la Zona a Traffico Limitato istituita mediante i precedenti provvedimenti richiamati in premessa;
4. l'istituzione del "limite massimo 30 Km/h" lungo via Rovereto con posizionamento di idonea segnaletica verticale in prossimità degli accessi da via Santa Caterina e da Viale Trento e, analogamente, "fine limite massimo 30 Km/h" con posizionamento di idonea segnaletica verticale in corrispondenza delle confluenze di via Rovereto nelle medesime vie.

**DISPONE**

che la ditta SECOM Costruzioni Srl con sede a Verona in via Rovereto 11, realizzatrice degli interventi di esecuzione della segnaletica stradale, provveda all'esecuzione della segnaletica stradale attuativa della presente ordinanza;

## REVOCA

tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.

## DEMANDA

agli organi di polizia, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'onere di fare rispettare la presente ordinanza;

## DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza:

- venga trasmessa:
  - alla Prefettura di Pordenone, Ufficio Territoriale di Governo;
  - al Comando Polizia Municipale;
  - al Comando Vigili del Fuoco;
  - alla Provincia di Pordenone;
  - alla società Gea spa;
  - al Settore V - Assetto del Territorio;
- sia resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: [www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it));

## AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale;
- entro 60 gg., da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica stradale ed in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 N.C.d.S., con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e succ. modifiche ed integrazioni.

Pordenone, 6 novembre 2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'**

Arch. Federica BRAZZAFOLLI



All.to: *planimetria*

# ALLEGATO: PLANIMETRIA

